



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. TECNICO

N. 51 del 24-05-2018	OGGETTO: LIQUIDAZIONE AVVOCATO PAOLA LUCIDI	COMPETENZE	PROFESSIONALI
-------------------------	--	------------	---------------

F.to Premesso che:

- in data 23/06/2017, I signori Marini Riccardo e Mecozzi Maria Cristina, rappresentati dall'avv. Sandro Ottoni, formulava domanda di mediazione presso la Camera di Conciliazione Forense Picena, per una controversia in merito ad una locazione, con riferimento al presunto diritto di percepimento di un canone di locazione su terreno Fg.9 p.lla 126 ed instava, altresì, per vedersi riconoscere da parte del Comune di Appignano Del Tronto canoni di locazione per la somma complessiva di € 9.000,00;

Dato atto che:

- il procedimento di mediazione in oggetto verte la materia delle locazione e, pertanto, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. N. 28 del 2010, si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo;
- le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di professionista avvocato;
- della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, 2° comma, del codice di procedura civile;
- nel caso di specie, poiché la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice, nell'eventuale successivo giudizio può condannare la parte costituita, che non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una sanzione pari al contributo unificato;
- con deliberazione di G.C. n. 55 del 05/07/2017 veniva autorizzata la partecipazione al procedimento di mediazione attivato da Marini Riccardo e Mecozzi Maria Cristina presso la Camera di Conciliazione Forense Picena (n. 178/2017) e la Giunta demandava al responsabile area tecnica l'individuazione di un legale a rappresentare il comune nella procedura di che trattasi;

RITENUTO che tale affidamento si configuri come servizio legale di cui all'allegato IX in quanto non rientrante nelle esclusioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con conseguente applicabilità della relativa normativa;

CONSIDERATO che, tenuto conto dei valori medi di liquidazione previsti dal DM n. 55/2014 per l'attività stragiudiziale, il valore del suddetto affidamento è inferiore ad € 40.000,00;

VISTO

- l'art.36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n°50/2016 che, disciplinando le procedure di affidamento per i contratti di valore al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, prevede, per gli appalti di importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatto salvo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale la stazione appaltante può

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali ove richiesti;

- l'art.36, comma 6, del d.lgs. n°50/2016 ai sensi del quale per lo svolgimento delle procedure di cui al predetto articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basato su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Al riguardo, il predetto comma prevede inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 a mente del quale, fermi restando gli obblighi e le facoltà presenti al comma 449 del medesimo articolo, gli enti locali per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge, ivi compreso il sistema telematico messo eventualmente a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo- qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

- il combinato disposto degli artt. 20 e 24 del vigente regolamento dei contratti dell'ente, ai sensi del quale per tale tipologia di servizio e importo è consentito l'affidamento diretto preceduto dall'acquisizione di almeno tre preventivi;

- le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 10 novembre 2016;

VISTO altresì il documento di consultazione ANAC avente ad oggetto "L'affidamento di servizi legali" nel quale viene chiarito che al di sotto delle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. c) del Codice i servizi legali di cui all'Allegato IX devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti sottosoglia dalle disposizioni codicistiche e dalle Linee Guida dell'Autorità n. 4, approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

CONSIDERATO

- che il servizio di che trattasi non risulta acquisibile nel sistema Mepa;
- che non risultano attivate Convenzioni Consip o accordi quadro Consip aventi ad oggetto tale servizio;
- che la specificità della prestazione da acquisire, trattandosi di servizio avente ad oggetto prestazioni d'opera professionale non consenta di procedere alla previa

acquisizione di tre preventivi, come richiesto, qualora ciò sia possibile, dal regolamento comunale dei contratti, non essendo le tempistiche necessarie per l'indagine di mercato compatibili con l'urgenza di provvedere;

RITENUTO che, stante il ridotto valore dell'appalto, la specificità della prestazione da acquisire e l'urgenza di provvedere, la procedura di affidamento diretto, di cui al suddetto art. 36, comma 2, lett. a), sia la più idonea in quanto risponda pienamente ai principi di efficacia, tempestività, proporzionalità ai quali, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'azione amministrativa deve essere improntata nell'affidamento ed esecuzione degli appalti;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTI

- la nota di richiesta di disponibilità all'espletamento del servizio di che trattasi all'avvocato Paola Lucidi di Ascoli Piceno;
- il curriculum del suddetto professionista, agli atti dell'ufficio, da cui si desume l'esperienza in materia della stessa;
- il preventivo del 30/06/2017, assunto al prot. n. 3990 del 30/06/2017, con il quale il suddetto legale si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico per l'importo di € 418,00 al netto degli oneri di legge;

CONSIDERATO che l'ANAC ha approvato con delibera n°1377 del 21/12/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2017, l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento e che stante il valore stimato della presente procedura la stessa è esente dall'obbligo di versamento della contribuzione;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad impegnare la somma di € 530,36, pari alla spesa necessaria per l'acquisizione del servizio comprensiva di R.S.F., C.P.A. ed IVA come per legge, e la somma di euro 284,20 è per spese fisse;

VISTO che l'importo di Euro 815,00 risulta disponibile al capitolo 198 del bilancio di esercizio finanziario dell'ente;

RITENUTO dover procedere al versamento delle spese di avvio del procedimento di mediazione di Euro 49,00 tramite bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN IT40M0200813506000101465433 intestato a "Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno";

Richiamata la deliberazione servizio tecnico nr.80 del 05/07/2017 con la quale è stato

disposto quanto segue:

- *Di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all'affidamento del servizio di assistenza legale nella procedura di mediazione RG 178/2017 all'Avvocato Paola Lucidi di Ascoli Piceno;*
- *Di assumere l'impegno di spesa di € 530,60 al capitolo 198 del bilancio 2017 per costo del servizio comprensivo di R.S.F., C.P.A. e I.V.A., come per legge e costo ;*
- *di assumere l'impegno di spesa di € 284,20 al capitolo 198 del bilancio 2017 per costi fissi legati alla procedura di mediazione ;*
- *di dare mandato al Responsabile Ufficio Ragioneria affinché proceda al versamento del costo fisso di avvio del procedimento di mediazione di Euro 49,00 tramite bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN IT40M0200813506000101465433 intestato a "Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno";*

Evidenziato che l'avvocato Paola Lucidi ha correttamente espletato il servizio assegnato;

Vista la fattura nr. 4/PA/18 DEL 17/03/2018 emessa a saldo delle prestazioni dall'avvocato Lucidi;

Atteso che nulla osta alla liquidazione della fattura di che trattasi;

D E T E R M I N A

- La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
- Di dare atto che l'avvocato Paola Lucidi del foro di Ascoli Piceno ha correttamente espletato il servizio di assistenza legale nella procedura di mediazione RG 178/2017 (Comune di Appignano del Tronto/ Marini Riccardo-Mecozzi Maria Cristina);
- Di liquidare all'avvocato Paola Lucidi Via Galileo Galilei 9 63100 Ascoli Piceno la fattura nr.4/PA/18 del 17/03/2018 dell'importo di Euro 530,60 oneri inclusi;
- Di dare mandato all'ufficio ragioneria di provvedere per quanto di competenza;
- Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, risulta esecutiva in data odierna;

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Dott. Ing. Antonella D'Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 02-12-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti
